



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 116/2017**

**ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO A N. 2 IMPIANTI, NUOVI ENTRANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 1), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/2013, AUTORIZZATI RTISPETTIVAMENTE CON NUMERO 2418 E 2421.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare l’articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': “1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione”;

**VISTO**, altresì, l’art. 22 recante “Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”, in base al quale “1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità' per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità' per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato